

## Il Presidente del Consiglio della magistratura

chiamato a giudicare sull'operato del

**Giudice MAG, \_\_\_\_\_**

a seguito della segnalazione del 15 novembre 2023 di SE, \_\_\_\_\_;

richiamato l'art. 83 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (LOG),

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto che

con scritto del 15 novembre 2023 SE si è rivolta al Consiglio della magistratura per segnalare come il Giudice MAG, in una sua decisione riguardante una terza persona, avesse espresso dei dubbi in merito all'attività dell'associazione X, di cui SE è vice presidente. Un estratto della decisione del magistrato, nel quale è citata l'associazione, è stato reso pubblico dalla persona oggetto del procedimento;

a seguito della segnalazione di SE il magistrato è stato invitato a presentare le sue osservazioni ed è stato incontrato da una delegazione del Consiglio della magistratura al fine di confrontarlo con i rimproveri mossi nei suoi confronti dalla segnalante;

fermo restando che non sussistono gli estremi per aprire qualsivoglia procedura disciplinare nei confronti del magistrato, la discussione avuta con lui è stata costruttiva e ha consentito di chiarire alcuni aspetti del suo operato che, pur non essendo lesivi di alcuna norma di legge o dovere deontologico, possono essere perfezionati onde evitare che si ripetano situazioni spiacevoli;

non è stata verificata la fondatezza o meno di quanto espresso dal magistrato a proposito dell'associazione nella decisione del 21 settembre 2023, trattandosi di una questione di merito che esula dalla competenza di questo Consiglio, quanto piuttosto sulle modalità con cui la tematica è stata trattata e sulle possibilità alternative di chiedere al Ministero pubblico di fare accertamenti nei confronti di persone (anche giuridiche) che non sono parte nella procedura;

non sono emersi elementi per poter dare seguito disciplinare alla segnalazione.

Per questi motivi,

**decide**

1. Alla segnalazione 15 novembre 2023 di SE nei confronti del Giudice MAG non è dato seguito.
2. L'incanto è stralciato dai ruoli.
3. La segnalante è resa attenta sul fatto che l'art. 83 cpv. 2 LOG le concede la facoltà di chiedere, entro 15 giorni dalla ricezione di questa decisione, il giudizio del *plenum* del Consiglio della magistratura.

§ La segnalante è tuttavia avvertita che, qualora il *plenum* confermasse la presente decisione di non apertura del procedimento disciplinare, potrà essere posta a suo carico una tassa di giustizia sino a fr. 2000.-.

4. Notificazione:  
– SE;

Comunicazione a MAG.

Il Presidente del  
Consiglio della magistratura

giudice Damiano Stefani